



CITTA' DI FINALE LIGURE

Provincia di Savona

**REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
AI SENSI DELL'ART.1, COMMI DA 102 A 110, DELLA LEGGE
30/12/2025 N.199**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.68 del 29/07/2026

Indice generale

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	1
Articolo 2 – Entrate oggetto di definizione agevolata.....	1
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4 – Comunicazione di adesione alla definizione agevolata e modalità di versamento.....	2
Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata.....	2
Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	3
Articolo 7 – Entrata in vigore.....	3

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie, non versate ovvero non ancora riscosse anche a seguito di provvedimenti di accertamento notificati per i debiti elencati all'art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 2 – Entrate oggetto di definizione agevolata

1. Sono oggetto di definizione agevolata:

- gli avvisi di accertamento esecutivi IMU e TARI, notificati e non ancora pagati, emessi fino al 15 luglio 2026;
- gli inviti al contraddittorio IMU e TARI, notificati e non ancora definiti, emessi fino al 15 luglio 2026;
- le ingiunzioni fiscali di pagamento di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639 e gli atti dei concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del Dlgs 15/12/1997 n. 446 per IMU-TARI-TASI emessi fino al 15 luglio 2026;
- le posizioni IMU e TARI non ancora formalmente accertate dall'Ente per gli anni d'imposta dal 2022 al 2025, per le quali il contribuente presenti dichiarazione spontanea nei termini previsti dal successivo articolo 3, comma 1.

2. I debiti sono estinti versando le somme dovute a titolo di tributo, di oneri per la riscossione di cui all'art. 803 lett. a) della Legge 27/12/2019 n. 160 e di spese di notifica degli atti.

3. Sono completamente sgravati le sanzioni e gli interessi maturati alla data di richiesta di agevolazione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare sia un singolo periodo di imposta o singolo accertamento ovvero diverse annualità.

5. Sono escluse dalla definizione agevolata di cui al presente regolamento le somme derivanti da pronunce di condanna divenute definitive

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Il debitore che intende aderire alla definizione agevolata deve presentare apposita dichiarazione entro venerdì 30 ottobre 2026, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta e resa disponibile sul sito istituzionale, all'Ente di competenza.

2. Laddove il contribuente risulti contemporaneamente debitore di somme dovute all'Ente impositore e al Concessionario della riscossione, dovrà presentare la dichiarazione di definizione agevolata a ciascun soggetto;

3. La presentazione della dichiarazione di definizione agevolata sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione agevolata e, per quanto riguarda le somme a debito non ancora accertate (anni 2022/2025), alla dichiarazione seguirà l'emissione di accertamento a tutti gli effetti con conseguente interruzione dei termini di prescrizione e decadenza.

Articolo 4 – Comunicazione di adesione alla definizione agevolata e modalità di versamento

1. L'Ente impositore o il Concessionario della riscossione comunica entro il 31 gennaio 2027 al debitore, che ha presentato richiesta di definizione agevolata di cui all'art. 3, l'ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione.

La comunicazione di cui al comma 1, può anche esprimere l'eventuale diniego alla definizione agevolata, sia totale che parziale, con decisione motivata, ovvero richiedere

ulteriori informazioni / documentazione ai fini della valutazione della dichiarazione.

2. Il contribuente effettuerà il pagamento delle somme dovute, utilizzando i modelli precompilati trasmessigli, come richiesto in sede di dichiarazione:

a) in unica soluzione entro il 28 febbraio 2027;

b) con versamento rateale fino ad un massimo di 10 rate mensili, di cui la prima scadente il 28 febbraio 2027 e l'ultima il 30/11/2027.

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 200,00. La dilazione non può essere richiesta per somme fino ad € 1.000,00 complessivi per singolo contribuente.

Sulle somme rateizzate si calcolano gli interessi al saggio legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

3. Per le posizioni oggetto di definizione agevolata decade automaticamente l'eventuale dilazione precedentemente accordata e ancora in essere.

4. Per i contribuenti che, alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 1, hanno adempiuto agli obblighi previsti da precedenti provvedimenti di rateazione, non si tiene conto, ai fini della determinazione delle somme da definire, degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

5. Le somme versate a qualsiasi titolo, anteriormente alla definizione agevolata, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

6. La definizione agevolata non produce effetti, e il contribuente si considera decaduto dalla stessa, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni, rispetto alle scadenze stabilite al comma 2. In tal caso i versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente e originariamente dovuto.

Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata

1. La definizione agevolata si perfeziona con i versamenti effettuati nel rispetto delle scadenze definite.

2. La definizione agevolata vale esclusivamente per quanto dichiarato dal contribuente nella dichiarazione di cui all'art.3, comma 1, fatta salva la facoltà per l'Ente impositore di contestare, se ravvisate e nei termini di legge, ulteriori e diverse violazioni agli obblighi dei tributi oggetto di definizione agevolata.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. L'Ente impositore o il Concessionario della riscossione, relativamente ai debiti oggetto di dichiarazione di definizione, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3 comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Finale Ligure e sarà comunque trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.